

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2083-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(BONINO)

E DAL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI

(MOAVERO MILANESI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(ZANONATO)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(LORENZIN)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(ORLANDO)

CON IL MINISTRO, *AD INTERIM*, DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(LETTA)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2013

Presentato il 12 febbraio 2014

(Relatore: **QUARTAPELLE PROCOPIO**)

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 27 maggio 2014, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 2083. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 2083 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2013 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE**PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE****(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)**

La V Commissione,

esaminato il progetto di legge n. 2083 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2013;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

le richieste di contributo annuale del FES si basano sulle previsioni di spesa effettuate dalla Commissione europea nel rispetto

del limite di spesa complessivo di 3.822.429.255 euro stabilito nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 e sono subordinate alla capacità concreta di erogare efficientemente il suddetto livello di risorse;

lo stanziamento annuale può quindi essere quantificato solo in termini indicativi e, in base al *trend* storico di attuazione del FES, può essere ripartito su un arco temporale più ampio, stimato prudenzialmente in nove anni, al fine di tenere conto del possibile disallineamento tra il momento dell'Accordo ed il momento in cui vengono chiesti ed erogati i contributi;

lo stanziamento di 470 milioni di euro previsto sul capitolo 1647 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è in linea con il massimale annuo richiesto dalle istituzioni europee per gli anni 2014-2015;

il suddetto capitolo 1647 è ricompreso tra quelli indicati nell'elenco 1 allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per i quali è possibile ricorrere all'utilizzo delle spese obbligatorie di cui all'articolo 26 della legge n. 196 del 2009;

qualora in futuro fossero richieste contemporaneamente quote di contributi relativi al FES X e al nuovo FES XI, sarebbe comunque garantito il rispetto del limite annuale di contribuzione indicato all'articolo 7 dell'Accordo;

considerato, pertanto, che le risorse necessarie all'esecuzione dell'Accordo in oggetto sono già iscritte nel bilancio a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

—————
—————

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

—————
—————

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al

finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2013 » (atto Camera n. 2083);

rammentato che la cooperazione tra l'Unione europea ed i Paesi di Africa, Caraibi e Pacifico (ACP) è attualmente realizzata nel quadro dell'Accordo di Cotonou del 2000, la cui seconda revisione quinquennale, sottoscritta a Ouagadougou nel 2010, ha inteso adeguare il partenariato a nuove sfide ed a nuovi cambiamenti, con particolare attenzione ai temi della sicurezza, dei cambiamenti climatici, dello sviluppo sostenibile e dell'integrazione regionale;

rammentato ancora che il Fondo europeo di sviluppo (FES) è lo strumento finanziario attraverso il quale si realizza la cooperazione con i Paesi ACP e che l'Accordo interno tra i Governi degli Stati membri dell'UE stabilisce la ripartizione per Stato membro dell'ammontare del finanziamento degli aiuti dell'UE ai Paesi ACP e ai Paesi e territori d'oltremare (PTOM) per il periodo 2014-2020, nonché le risorse messe a disposizione dalla Banca europea degli investimenti (BEI) a valere sulle risorse proprie;

rammentato inoltre che — giusta la decisione del Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013 di destinare, nel quadro delle prospettive finanziarie 2014-2020, 30.506 milioni di euro al finanziamento della cooperazione con i Paesi ACP e con i PTOM, e giusta il conseguente Accordo interno — l'Italia continuerà ad essere il quarto contributore al FES (dopo Germania, Francia e Regno Unito) con un contributo obbligatorio nazionale di 3.822.429.255 euro su sette anni, corrispondenti al 12,53009 per cento del volume totale dell'XI FES e con un voto ponderato, in seno al Comitato di gestione del FES, corrispondente a 125 (a fronte del 206 della Germania, del 178 della Francia e del 147 del Regno Unito);

rammentato altresì che i contributi richiesti agli Stati membri si basano sulle previsioni di spesa effettuate dalla Commissione europea, subordinate (articolo 7, paragrafo 1, dell'Accordo) alla concreta capacità di erogare efficientemente il livello di risorse proposto, sicché, pur rendendosi necessaria — ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione — l'autorizzazione alla ratifica della partecipazione italiana al FES per il già richiamato contributo complessivo, l'ammontare della richiesta di stanziamento annuo, basata sulle stime della Commissione, andrà assegnato in sede di disegno di legge di bilancio;

rammentato infine che — ai sensi dell'articolo 1 dell'Accordo interno — il succitato importo complessivo di 30.506 milioni di euro viene così ripartito: 29.089 milioni di euro assegnati ai Paesi ACP, di cui — ai sensi dell'articolo 2, paragrafo *d*) — 1134 milioni di euro assegnati alla BEI per finanziare il Fondo Investimenti; 364,5 milioni di euro assegnati ai PTOM; 1052,5 milioni di euro assegnati alla

Commissione europea per le spese di supporto di cui all'articolo 6, associate alla programmazione ed all'esecuzione dell'XI FES;

segnalato che — ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo interno — viene data attuazione alle previsioni della seconda revisione del 2010 dell'Accordo di Cotonou con la creazione delle cosiddette « *envelops B* » di portata regionale allo scopo di far fronte ad eventi improvvisi e per finanziare schemi di assorbimento degli *shock* esogeni, rendendo invece meno prescrittiva la previsione del sostegno strutturale degli organismi paritetici previsti dall'Accordo di Cotonou medesimo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) pur restando l'XI FES autonomo dal bilancio dell'UE e pertanto, formalmente, un fondo intergovernativo — fondo di cui però, ai sensi del paragrafo 108 delle conclusioni del Consiglio europeo del febbraio 2013, la Commissione presenterà proposta di inclusione nel bilancio generale dell'Unione a partire dal 1° gennaio 2020 — segnali la Commissione di merito, ai fini della sua programmazione, attivazione e gestione, la particolare importanza dell'azione coordinata dell'UE e dei suoi Stati membri, delineata nelle raccomandazioni espresse nelle Conclusioni del Consiglio adottate il 14 maggio 2012 sotto il titolo « Potenziare l'impatto della politica di sviluppo europea: un programma di cambiamento »;

b) sottolinei la Commissione di merito l'esigenza, nel processo di attivazione, gestione e rendicontazione delle spese dell'XI FES, della piena osservanza delle conclusioni del consiglio dell'UE del 9 dicembre 2010 sulla responsabilità reciproca e sulla trasparenza e della posizione comune dell'UE del 14 novembre 2011 sempre in materia di trasparenza e responsabilità, conclusioni e posizione entrambe riferite al quadro internazionale sull'efficacia degli aiuti (Parigi, Accra, Busan), nonché della già richiamata « *Agenda for Change* », ove è ben espressa la consapevolezza del fatto che « le difficili circostanze economiche e finanziarie rendono ancora più complicato assicurare che gli aiuti siano spesi in maniera efficace, ottengano i migliori risultati possibili e stimolino ulteriori finanziamenti per lo sviluppo »;

c) ai fini di quanto indicato nella lettera b), metta in evidenza la Commissione di merito il rilievo:

dei parametri forniti dalla Commissione per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi e per il monitoraggio dell'attuazione degli interventi, ambiti su cui la Commissione medesima dovrà riferire in seno al Comitato d'esame FES secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione dell'XI FES;

della qualità dell'intero ventaglio delle misure di supporto di cui all'articolo 6 dell'Accordo interno;

delle segnalazioni della Corte dei conti europea del 5 settembre 2013, che ha concluso annotando che « i sistemi di supervisione e di controllo sono parzialmente efficaci nel garantire la legittimità e la regolarità dei pagamenti alla base dei conti » e che « il tasso di errore più probabile stimato dalla Corte per le operazioni di spesa dell'ottavo, nono e decimo FES è pari al 3,0 per cento », sicché, a giudizio della Corte medesima, « vista l'importanza dei rilievi espressi a sostegno del giudizio negativo sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti, i pagamenti alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 sono inficiati da errori in misura rilevante » e delle sue conseguenti raccomandazioni in materia di monitoraggio, supervisione ed *audit*;

d) posto che, in sede di analisi dell'impatto della regolazione recata dal provvedimento, si annota (Sezione 5, paragrafo A), che « dall'intervento regolatorio non derivano svantaggi. Verranno, anzi, sensibilmente migliorati i rapporti multilaterali e bilaterali con i Paesi ACP, sia nell'ambito delle politiche di sviluppo sia in ambito politico-commerciale »; (Sezione 5, paragrafo B), che « l'opzione prescelta determinerebbe positive ricadute sull'occupazione in considerazione delle opportunità in favore delle PMI italiane, che potranno partecipare alla realizzazione delle iniziative di sviluppo nei Paesi ACP, secondo le procedure dell'UE »; e (Sezione 6) che « il provvedimento non ha incidenze negative sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese. Indirettamente l'Accordo facilita l'attività delle imprese, accrescendo la loro competitività a livello europeo », rappresenti la Commissione di merito la necessità di:

procedere con tempestività alla valorizzazione del ruolo del settore privato nella promozione di crescita sostenibile ed inclusiva, alla stregua delle indicazioni della « Agenda for Change »;

procedere con tempestività alla profonda riforma del *CDE-Centre for the Development of Enterprise* o individuare nuovi strumenti in grado di facilitare partenariato, sviluppo di servizi all'impresa, promozione di investimenti, trasferimento di tecnologia e di capacità manageriali;

sviluppare specifiche azioni informative e di accompagnamento alla partecipazione alle iniziative di sviluppo nei Paesi ACP e nei PTOM dedicate al sistema italiano delle PMI attraverso l'attivazione ed il miglior coordinamento delle amministrazioni interessate – a partire dall'ICE fin qui *partner* privilegiato del CDE – ed il pieno coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni ed agenzie impegnate sul terreno della cooperazione allo sviluppo;

valorizzare il principio della cooperazione delegata per la gestione centralizzata indiretta da parte del nostro Paese di programmi a valere sullo strumento FES in aree e per settori ove il ruolo guida della nostra cooperazione sia riconosciuto in ragione di consolidata presenza territoriale e di sostanziale impegno bilaterale a livello governativo.

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2083 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE »;

premesso che:

la cooperazione tra l'Unione europea ed i Paesi del Continente africano, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), istituita con la Convenzione di Yaoundé nel 1963, sviluppatasi nell'ambito delle Convenzioni di Lomé e attualmente realizzata nel quadro dell'Accordo di Cotonou, costituisce il riferimento principale dell'aiuto multilaterale volto a promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale dei Paesi ACP con l'obiettivo di eliminare la povertà, assicurare l'instaurazione di sistemi politici stabili e democratici e promuovere la graduale integrazione dei Paesi *partner* nell'economia mondiale;

il Fondo europeo di sviluppo (FES) è lo strumento finanziario attraverso il quale si realizzano gli interventi programmati ed è finanziato con contribuzioni obbligatorie degli Stati membri dell'Unione europea; esso mantiene tuttavia una natura essenzialmente intergovernativa, restando separato dal bilancio unionale;

il nostro Paese è il quarto contributore netto al FES dopo Germania, Francia e Regno Unito e deve un contributo di oltre 3 miliardi di euro per il settennio 2014-2020 che rappresenta circa il 12 per cento della dotazione complessiva;

le risorse del FES, con esclusione di quelle destinate al Fondo investimenti che fanno capo alla Banca europea per gli investimenti, sono gestite dalla Commissione europea attraverso un Comitato composto dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri;

la revisione dell'Accordo di Cotonou operata nel 2010 ha disposto la creazione delle « *envelops B* » di portata regionale per la copertura di bisogni imprevisi e aiuti urgenti non finanziabili con il bilancio dell'Unione;

sono in corso i negoziati per la conclusione degli Accordi di partenariato economico con i quali si mette fine all'asimmetria tra i Paesi beneficiari e i donatori e si autorizza la gestione di tasse sulle importazioni agricole dal nord del mondo;

la trasparenza e la responsabilità sono condizioni fondamentali per l'efficacia degli aiuti, non solo tra i governi dei Paesi donatori e quelli dei Paesi beneficiari, ma anche tra lo Stato e la società ed è pertanto di primaria importanza il rafforzamento delle istituzioni parlamentari come anche la partecipazione degli enti locali e delle organizzazioni della società civile per ancorare la politica di sviluppo al processo democratico;

sottolineata la necessità che, in attuazione delle decisioni del Consiglio europeo del febbraio 2013, la Commissione europea presenti quanto prima una proposta di inclusione del FES nel bilancio generale dell'Unione a partire dal 2020;

rilevata l'esigenza che, al fine di massimizzare l'efficacia degli aiuti, la Commissione europea e gli Stati membri procedano a verifiche periodiche dei risultati conseguiti dagli interventi finanziati, valutando il grado di realizzazione degli impegni e dei pagamenti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si segnala la necessità che il Governo si attivi presso le competenti sedi europee affinché:

1. le risorse destinate agli « *envelops B* » vengano utilizzate esclusivamente per ragioni di emergenza e nei casi in cui si debba far fronte ad eventi imprevisti o limitare le conseguenze di *shock* esogeni, al fine di non decurtare risorse dai settori prioritari di cooperazione;

2. si riveda la *governance* del FES al fine di coinvolgere maggiormente il Parlamento europeo nella ridefinizione dei programmi di aiuto e dei sistemi di verifica dell'efficacia degli aiuti, anche per assicurare un controllo democratico più approfondito nel quadro dei processi dei Paesi *partner*;

3. gli EPA non creino fattispecie di « *dumping* agricolo » a danno dei Paesi beneficiari in considerazione della scarsa competitività delle loro merci nei mercati internazionali e che la liberalizzazione commerciale sia implementata gradualmente;

4. la programmazione degli interventi finanziati dal FES insista sulla necessità di un aiuto più efficace che si inserisca in un processo di sviluppo volto a creare, nei Paesi beneficiari, economie stabili che consentano di ridurre la dipendenza dagli aiuti; in tale contesto la cooperazione per lo sviluppo agricolo e rurale è lo strumento principale per l'acquisizione da parte dei Paesi *partner* della sovranità alimentare.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2083 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2013 »;

ricordato che l'Accordo in esame è volto all'istituzione dell'XI Fondo europeo di sviluppo (FES), che rappresenta lo strumento finanziario principale degli aiuti comunitari per la cooperazione allo sviluppo con gli Stati ACP, nonché con i paesi e territori d'oltremare (PTOM) ed è finanziato dagli Stati membri attraverso contributi obbligatori in ragione dell'Accordo di Cotonou;

ricordato che l'Accordo interno avrà durata settennale, così da farne coincidere la scadenza con quella dell'Accordo di Cotonou, nonché con la cessazione del quadro finanziario pluriennale della UE per il 2014-2020;

ricordato che l'Accordo interno in esame ha destinato nel periodo 2014-2020 l'ammontare di 30,5 miliardi di euro al finanziamento della cooperazione con i paesi ACP;

evidenziata la ripartizione dei contributi a carico di ciascuno Stato che pone a carico dell'Italia un esborso obbligatorio di circa 3.822,429 milioni di euro in sette anni, pari al 12,53 per cento del totale;

sottolineato che l'istituzione dell'XI Fondo europeo di sviluppo richiede un ingente impegno di risorse, sebbene ripartite su una durata settennale;

rilevato che la copertura finanziaria del provvedimento riguarda oneri non preventivamente quantificabili da individuare con il disegno di legge di bilancio annuale e che si ipotizza uno stanziamento medio di 425 milioni annui per circa nove anni, parametrato sulle stime della Commissione europea;

sottolineata infine la necessità di garantire adeguate forme di vigilanza e di pianificazione delle spese, tenuto conto dell'entità del contributo obbligatorio posto a carico dell'Italia che colloca il nostro Paese nella posizione di quarto contributore al FES,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2013.

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2013.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo e a Bruxelles, rispettivamente il 24 giugno e il 26 giugno 2013.

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo e a **Bruxelles, rispettivamente** il 24 giugno e **il 26 giugno** 2013.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

Identico.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per il finanziamento degli aiuti dell'undicesimo Fondo europeo di sviluppo, previsto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera *a*), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, si provvede a valere sulle risorse destinate all'esecuzione degli accordi tra l'Unione europea e gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, ai sensi della legge 15 marzo 1986, n. 81, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

Identico.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

Identico.

€ 1.00



17PDL0021770